

**Comunicazione n. DEM/8024605 del 28-3-2008**

Inviata alla società .... spa e alla società .... spa

**Oggetto: Richiesta di parere in merito alla contabilizzazione del sottogruppo [...Y.../ nel bilancio consolidato del gruppo [...X.../ al 31.12.2007**

Con nota del ... codesta Società ha richiesto di conoscere l'orientamento di questa Commissione in merito alla modalità di rappresentazione contabile della partecipazione detenuta nella [...società Y...] e delle imprese che ad esse fanno capo (di seguito “[...società Y...]” o “gruppo [...Y...]”) nel bilancio consolidato del gruppo [...X...] chiuso al 31.12.2007.

Il parere attiene alla possibilità di rilevare nel bilancio consolidato 2007 i conti del gruppo [...Y...] sulla base di una situazione redatta al 30.9.2007 ovvero, in via alternativa, di procedere al deconsolidamento completo e riferito all'intero 2007 del citato sottogruppo.

A tal fine, nella richiesta di parere vengono ripercorse le vicende giudiziarie che hanno interessato negli ultimi mesi il gruppo [...Y...], vicende che hanno portato, *inter alia*, al sequestro giudiziario di tutti i beni costituenti il compendio aziendale della [...società Y...], disposto con provvedimento, assunto ai sensi dell'art. 321 del c.p.p., dal Giudice per le indagini Preliminari di ...*omissis*..., cui ha conseguito la nomina di un amministratore giudiziario. Viene inoltre evidenziata la recente nomina di un nuovo consiglio di amministrazione formato da cinque membri indipendenti, intervenuta il ...*omissis*... .

A causa delle circostanze sopra riportate, codesta società ha rappresentato la materiale indisponibilità del bilancio al 31.12.2007 del gruppo [...Y...] almeno in tempi utili per la redazione del consolidato [...società X...], la cui approvazione da parte degli amministratori è stata da ultimo prevista per il ...*omissis*... .

Alla data della citata nota inviata alla Consob, codesta società dichiara di non disporre di informazioni, stime o valutazioni rivenienti dalle attività di controllo e verifica poste in essere dalle precedenti direzioni della Società (ad eccezione di quanto riportato dall'allora consigliere delegato ...*omissis*...) né di quelle poste in essere dall'amministratore giudiziario.

Le verifiche in parola inoltre, sulla base delle ipotesi investigative che hanno determinato il sequestro dell'intero compendio aziendale, dovrebbero riguardare, ad avviso di codesta società, l'intera attività della [...società Y...] a livello nazionale ...*omissis*... .

In particolare, codesta società richiama l'attenzione sulla circostanza che dal mese di ottobre 2007 erano in corso accertamenti relativi ad “*anomalie negli impieghi di materie prime*”, accertamenti i cui esiti non sarebbero stati comunicati al Consiglio di amministrazione a seguito del provvedimento di sequestro giudiziario sopra citato.

Tali anomalie, secondo codesta società proiettano un'ombra sui conti societari che richiederebbero verifiche particolarmente ampie, che non possono essere fondati solo su riscontri di coerenza contabile.

Si tratterebbe dunque di valutazioni di portata tale da far ritenere a codesta società che i dati necessari per una corretta rappresentazione di bilancio non sarebbero disponibili in “*tempi utili*”.

In particolare, codesta società segnala che “*vista anche la relativa importanza*” che assume il gruppo [...] nel gruppo [...] il differimento dell’approvazione dei conti sarebbe in contrasto con le esigenze del mercato.

Tenuto conto di ciò, codesta società riterrebbe praticabili le seguenti modalità di consolidamento:

A) il gruppo [...] sulla base della situazione predisposta al 30.9.2007 e le rimanenti società del “tradizionale” perimetro di consolidamento sulla base dei bilanci predisposti al 31.12.2007.

In particolare, nei dati di conto economico del consolidato [...] al 31.12.2007 verrebbero inclusi i dati dal 1.1.2007 al 30.9.2007 del subconsolidato [...società Y...]; le operazioni realizzate tra il 1.10.2007 e il 31.12.2007 tra le società del gruppo [...] con la [...società Y...] e le sue controllate verrebbero trattate come operazioni realizzate con parti correlate.

In relazione ai dati di stato patrimoniale, le attività e le passività della subholding [...] sarebbero consolidate con riferimento al 30.9.2007; le differenze tra i saldi intercompany dichiarati dalla [...] e le società appartenenti al gruppo [...] verrebbero considerate debiti e crediti commerciali, finanziari e diversi verso parti correlate.

Il risultato netto del sottogruppo [...] relativo al IV trimestre 2007 non sarebbe quindi incluso nel risultato del gruppo.

B) In alternativa, la [...] potrebbe considerare l’ipotesi di deconsolidare completamente il gruppo [...] con effetto sull’intero esercizio 2007. Tale soluzione richiederebbe, ad avviso di codesta società, un *restatement* ed una nuova comunicazione delle situazioni consolidate trimestrali e semestrali riferite al 2007, un *restatement* della situazione al 31.12.2006. Dovrebbe, inoltre, essere determinato il valore da attribuire al gruppo [...] iscritto in via “sintetica” nel bilancio consolidato [...società X...].

\* \* \*

Quanto sopra premesso, la questione proposta da codesta società riguarda:

- la possibilità che l’attuale situazione giuridica della partecipazione nella [...] consenta, nell’ambito del bilancio del gruppo [...X...], di non procedere al consolidamento di tale partecipazione per tutto o parte dell’esercizio 2007;
- le modalità con le quali possa essere effettuato tale eventuale mancato consolidamento per l’intero anno;
- le informazioni che, stante l’attuale situazione debbono essere fornite dalla [...] sulla propria partecipazione nell’ambito del bilancio consolidato e alle successive scadenze contabili.

Per quanto attiene al primo punto si osserva preliminarmente che, il paragrafo 12 dell’*International Accounting Standard* n. 27 (IAS 27 - *Bilancio consolidato e bilancio separato*) richiede che il bilancio consolidato deve includere tutte le controllate della controllante.

La cessazione del consolidamento, secondo quanto previsto dal paragrafo 21 del medesimo IAS 27 deve avvenire solo quando avvenga la perdita del controllo della partecipazione. Tale

circostanza, come descritto nel citato paragrafo 21, viene identificata con la perdita “*del potere di governare le politiche finanziarie e gestionali di una partecipata al fine di ottenere i benefici della sua attività*”, chiarendo successivamente che tale perdita può avvenire, tra l’altro, per il fatto che l’impresa venga assoggettata al controllo della magistratura o di un amministratore.

Nel caso di specie deve ritenersi che per tutto l’esercizio 2007 codesta società esercitasse il controllo sulla [...società Y...], essendo il provvedimento di sequestro giudiziario intervenuto solo alla fine del mese di gennaio 2008. Pertanto, in via generale, può essere identificato un obbligo di procedere al consolidamento della partecipazione nella [...società Y...] nel bilancio del gruppo [...X...] per l’intero esercizio 2007.

Va però rilevato che l’informazione richiesta dai principi contabili internazionali è fondata sul bilanciamento tra costi e benefici dell’informazione stessa. Tale principio trova riscontro nel paragrafo 44 del *Framework* dello IASB (*Framework for the Preparation and the Presentation of Financial Statements*) ove si afferma che i “*benefici derivanti dall’informazione devono essere maggiori dei costi necessari per fornire tale informazione. La stima nei benefici e dei costi rappresenta, per altro, sostanzialmente un processo discrezionale*”. Inoltre, l’*International Accounting Standard* n.1 (IAS 1 – *Presentazione del bilancio*), ispirandosi a tale principio individua il concetto di “*non fattibilità*” dell’adempimento ad una disposizione degli IAS. Il paragrafo 11 dello IAS 1 stabilisce, infatti, che l’adempimento di una disposizione non è fattibile quando l’impresa “*...dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non può applicarla*”. In buona sostanza nell’ambito degli IAS è possibile che, in casi del tutto particolari, le imprese possano trovarsi nell’impossibilità di adempiere ad alcune delle prescrizioni di uno standard; ovviamente, dato il tenore del sopra richiamato paragrafo 11 dello IAS 1, ciò non costituisce una violazione della normativa di riferimento solo qualora possa essere dimostrato che nonostante si sia fatto ogni ragionevole sforzo per adeguarsi alla prescrizione derogata ciò non è stato possibile.

Facendo riferimento come criterio esegetico al citato paragrafo 44 del *Framework*, la rilevazione di tale impossibilità deve quindi seguire un processo di valutazione che, pur essendo intrinsecamente soggettivo, deve essere fondato su elementi obiettivi, tali da far ritenere che ulteriori sforzi di adeguamento abbiano un costo di produzione dell’informazione che eccede i benefici del completo adeguamento alla disposizione derogata.

Ovviamente, trattandosi di deroghe a principi che appaiono dettagliati e prescrittivi, deve potersi dimostrare che il caso affrontato sia influenzato da eventi del tutto eccezionali, che non potevano essere previsti in sede di elaborazione degli standard.

Nel caso di specie, quindi, sarà compito degli amministratori valutare se le circostanze date rappresentino un caso di non fattibilità e, di conseguenza, sarà loro onere documentare nella maniera più obiettiva possibile che il consolidamento integrale della partecipazione nella [...società Y...] per l’intero 2007 ecceda il sopra richiamato equilibrio tra costi e benefici dell’informazione. Analogamente sarà compito della società di revisione verificare, nell’ambito della propria responsabilità di *audit*, che tali argomentazioni siano accettabili alla luce della normativa di riferimento.

Qualora ciò possa essere dimostrato, si ritiene che punto di riferimento, seppur in via analogica, sia quanto disposto dall’*International Accounting Standard* n.8 (IAS 8 – *Principi contabili, cambiamenti nelle stime ed errori contabili*) relativamente ai casi per i quali sia assente uno standard specifico che regolamenti la materia. In particolare, i paragrafi da 10 a 12 dello IAS 8 secondo i quali il criterio contabile da scegliere nel rappresentare un caso non previsto dagli IAS deve essere tale da garantire che l’informazione fornita sia: rilevante per le decisioni degli investitori ed attendibile. Ai fini di questa valutazione, il paragrafo 12 dello IAS 8 indica come

possibili punti di riferimento le pronunce e le interpretazioni vigenti nell'ambito di altri corpi di standard che si ispirano a *framework* analoghi a quello dello IASB.

A tale ultimo riguardo, nel caso di specie, sembra ci si possa riferire, seppure in via analogica, alla recente modifica dello *Statement of Financial Accounting Standard* n. 144 (SFAS 144 – *Accounting for the Impairment or Disposal of Long-Lived Assets*) emanato dal *Financial Accounting Standard Board* (FASB) statunitense. Tale principio nel caso di deconsolidamento di una partecipazione (per perdita del controllo sulla stessa) ha abrogato la possibilità, in precedenza prevista dall'*Accounting Research Bulletin* n.51, di antergare il deconsolidamento al bilancio dell'anno precedente: con ciò richiedendo implicitamente che il deconsolidamento stesso debba avere data non anteriore all'ultima situazione contabile pubblicata (es. trimestrale).

Per quanto riguarda il caso prospettato da codesta società appare, pertanto, possibile, qualora non si ritenga fattibile effettuare il consolidamento della partecipazione per l'intero esercizio, far riferimento ai dati della terza trimestrale, quale ultima situazione contabile pubblicata.

Resta comunque inteso che la scelta del periodo e delle modalità di deconsolidamento comportano un'attenta analisi dell'attendibilità e della significatività delle informazioni fornite. Ai medesimi criteri dovrà anche ispirarsi l'informazione supplementare che codesta società dovrà riportare nel bilancio, informazione che dovrà essere tale da permettere la comprensione del significato dei dati riportati e dei fenomeni ad essi sottostanti, fornendo, se del caso, anche dati sulla situazione separata della [...società Y...].

A quest'ultimo proposito, si ribadisce che l'eccezionalità della circostanza in parola e la rilevanza di carattere generale che le vicende della [...società Y...] comportano per la corretta informazione del mercato richiedono che il complesso dell'informazione fornita nei documenti contabili sia quanto mai aggiornata ed esaustiva.

Pertanto, si invita codesta società, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del TUF a fornire nel bilancio e nelle successive rendicontazioni contabili ogni utile aggiornamento sullo stato e l'evoluzione delle vicende che coinvolgono la [...società Y...], anche con riferimento all'evidenziazione dei rischi e delle minusvalenze che possano insorgere da tali vicende e che, quindi, possano incidere sia sul gruppo [...Y...], sia direttamente sul gruppo [...X...].

Inoltre codesta società, ai sensi della medesima norma, dovrà provvedere a rendere pubblico sul proprio sito internet il bilancio d'esercizio e il consolidato della [...società Y...] non appena gli stessi saranno stati approvati dai competenti organi. Di ciò dovrà essere dato avviso mediante comunicato stampa da diffondere con le modalità previste dall'art. 66 del Regolamento Emittenti.

IL PRESIDENTE  
*Lamberto Cardia*